



COMUNE DI COTRONEI
(Provincia di Crotone)

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26 DEL 28/06/2021

OGGETTO: VALIDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI DA APPLICARE NEL COMUNE DI COTRONEI PER L'ANNO 2021

L'anno **duemilaventuno** questo giorno **ventotto** del mese di **Giugno** a partire dalle ore **09:15** in Cotronei presso il Salone Comunale delle conferenze "Eugenio Guarascio", a seguito di inviti diramati dal Presidente del Consiglio in data 25/06/2021 n. 11487 di protocollo, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria e urgente di prima convocazione.

Presiede la seduta la Dott.ssa Barbara Cerenzia, nella qualità di Presidente del Consiglio.

All'appello nominale risultano:

N. ORD.	COGNOME E NOME	P.	A.	N. ORD.	COGNOME E NOME	P.	A.
01	BELCASTRO NICOLA	X		08	SECRETI VINCENZO		X
02	GRASSI FRIEDA	X		09	IERARDI NERINA		X
03	GIRIMONTE VINCENZO	X		10	CAPUTO MARIA TERESA	X	
04	MADIA ISABELLA	X		11	URSO FRANCESCO		X
05	CERENZIA BARBARA	X					
06	LORIA GIOVANNI FRANCESCO	X					
07	TOSCANO ROSA	X					

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Rita Greco, collegato in remoto, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Presenti 8 Assenti 3

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Deliberazione di C.C. n. 26 del 28.06.2021

Del che il presente verbale, viene letto e firmato dai sottoscritti:

IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa Barbara Cerenzia

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Rita Greco

Il sottoscritto Responsabile del settore, su conforme dichiarazione resa dal messo comunale,
incaricato del servizio:

ATTESTA

- **che** copia della presente deliberazione è pubblicata sul sito Web Istituzionale di questo Comune alla sezione Albo Pretorio On-line accessibile al pubblico (art. 32 c. 1 D.lgs. 18/06/2009 n. 69) per 15 giorni dal 02.07.2021

Cotronei, li 02.07.2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott. Antonio Scavelli

E' copia conforme all'originale

Cotronei, li _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Antonio Scavelli

Il sottoscritto Responsabile del settore, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è **pubblicata** sul sito Web Istituzionale di questo Comune alla sezione Albo Pretorio On-line accessibile al pubblico, 15 giorni consecutivi, a partire dal 02.07.2021
- è **divenuta** esecutiva : il 28.06.2021

perché decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U.);

Cotronei, 02.07.2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott. Antonio Scavelli

E' copia conforme all'originale

Cotronei, li _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Antonio Scavelli



COMUNE DI COTRONEI
(Provincia di Crotone)

OGGETTO: VALIDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI DA APPLICARE NEL COMUNE DI COTRONEI PER L'ANNO 2021

Relaziona il Sindaco che illustra il punto all'ordine del giorno e spiega che le tariffe sono rimaste inalterate, seppur con molta difficoltà, tra cui i conguagli tariffari notificati dalla Regione Calabria. A questo si aggiungono le agevolazioni per le attività produttive che sono state limitate per gli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le quali sono state esentate per la maggior parte totalmente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata a firma del Sindaco relativa a VALIDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI DA APPLICARE NEL COMUNE DI COTRONEI PER L'ANNO 2021;

Ritenuto di dover approvare la proposta di deliberazione di cui sopra,

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore 1° "Affari Generali ed Entrate" allegato al presente atto per costituire parte integrante;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore 4° "Gestione del Patrimonio" allegato al presente atto per costituire parte integrante;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore 3° "Economico-Finanziario" allegato al presente atto per costituire parte integrante;

Visto il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi e favorevoli resi ed accertati in forma palese;

D E L I B E R A

1. di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione presentata a firma del Sindaco relativa a VALIDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI DA APPLICARE NEL COMUNE DI COTRONEI PER L'ANNO 2021, che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Il Presidente invita quindi il Consiglio Comunale a votare l'immediata esecutività del presente punto all'ordine del giorno;

II CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi e favorevoli resi ed accertati in forma palese;

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI COTRONEI
(Provincia di Crotone)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: VALIDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI DA APPLICARE NEL COMUNE DI COTRONEI PER L'ANNO 2021

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI ED ENTRATE

SOGGETTO PROPONENTE: IL SINDACO

IL SINDACO

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o “... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);
 - o “... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);
 - o “... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 in data 30/04/2020 e modificato dalla con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data 25/06/2021 il quale all'articolo 12 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dall'autorità competente;

Richiamata,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, e in particolare l'art. 6, rubricato “Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019),

sia poi validato “... dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore...”, e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all’approvazione;

Viste, le seguenti ulteriori deliberazioni di ARERA:

- Deliberazione n. 52/2020/rif del 3 marzo 2020;
- Deliberazione n. 238/2020/R/rif del 24 giugno 2020;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020

Dato atto che,

- all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Cotronei, l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, non è nelle condizioni di procedere alla validazione del PEF come da nota acquisita agli atti di questo ente in data 23/06/2021 Prot. 11311;
- in tale situazione, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell’Amministrazione Comunale;

Preso atto che,

- il Piano Economico Finanziario grezzo trasmesso dal soggetto gestore ammonta ad € 284.109,24;
- per effetto dell’integrazione con i costi imputabili alle attività relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dall’Amministrazione Comunale lo stesso ammonta complessivamente ad € 793.909,63;
- ai sensi dell’art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 di ARERA il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Rilevato che il Revisore contabile ha verificato e attestato la completezza, la coerenza, la congruità dei dati e delle informazioni necessarie all’elaborazione del Piano Economico Finanziario, relativamente agli elementi di cui agli artt. 18 (Contenuti minimi del PEF) e 19 (Modalità di aggiornamento del PEF) MTR;

Richiamate le “Linee guida interpretative” per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 e successive modificazioni” del 29 dicembre 2020 nelle quali viene dato atto che “... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio ...”;

Rilevato altresì che nella successiva Nota di approfondimento IFEL del 5 gennaio 2021 è precisato che “... per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all’art. 16 della delibera 443 dell’ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all’annualità 2019 (ovvero due annualità precedenti quella di riferimento del PEF) ...”;

Visto l’elaborato, nel quale sono stati valorizzati e determinati i parametri, i coefficienti nonché le ulteriori componenti sia di costo variabile (vedi art. 2.2.ter MTR) e sia di costo fisso (vedi art. 2.3 ter MTR), necessari alla puntuale definizione del Piano economico Finanziario, così come analiticamente descritti nella relazione di accompagnamento;

Visto l’art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale “... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito

dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale “... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”
- il comma 654 ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;
- il comma 683, in base al quale “...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”;

Dato atto quindi che in applicazione tanto delle “Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013”, pubblicate in data 29 dicembre 2020 dal MEF quanto della successiva Nota di Approfondimento IFEL del 05.01.2021, l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2021 relativamente al Comune di Cotronei è complessivamente pari ad € 799.751,22;

Evidenziato che l'importo complessivo del Piano Finanziario risulta inferiore all'importo del fabbisogno standard come sopra determinato;

Accertato che:

- l'articolo 6 del DL 73/2021 ha stanziato 600 milioni di euro in favore dei Comuni, ripartiti sulla base del criterio già utilizzato per determinare la quota Tari del fondo funzioni fondamentali 2020;
- il DL 73/2021 ha previsto espressamente che i Comuni possano finanziare le riduzioni di cui sopra, eccedenti l'importo del fondo assegnato dall'articolo 6, utilizzando risorse proprie di bilancio, ovvero la quota non impiegata del fondo funzioni fondamentali 2020, relativa al minor gettito Tari, confluita nella quota vincolata del risultato di amministrazione;
- è ormai stabilito in via definitiva la possibilità di utilizzo della quota Tari 2020 avanzata, come già evidenziato dalla Faq n. 11 della Rgs del 21 gennaio 2021, escludendo che il costo delle riduzioni possa porsi a carico dei soli utenti Tari, come ha precisato il DL 73/2021;
- la sommatoria dell'importo residuo fondo funzioni fondamentali 2020 pari ad € 53.883,00 e dalle assegnazioni 2021 pari ad € 28.467,00, per un totale di € 82.350,00, rappresenta il totale da destinare ad agevolazioni/riduzioni in favore delle utenze non domestiche oggetto di chiusura obbligatoria, in favore delle utenze soggette a restrizioni nell'esercizio dell'attività e in favore di riduzioni di altre utenze non domestiche che hanno subito effetti economici negativi per il Covid;

Ritenuto di stabilire, oltre a quelle previste dal regolamento Comunale, esclusivamente per l'anno 2021, le seguenti agevolazioni:

Destinazione Uso/Categoria	Riduzione parte fissa e variabile
01 - MUSEI, ASSOCIAZIONI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, LUOGHI DI CULTO	100%
02 - CINEMA, TEATRI	100%
03 - AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA	55%
04 - CAMPEGGI, IMPIANTI SPORTIVI esclusi DISTRIBUTORI DI CARBURANTI	100%
06 - ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	55%
07 - ALBERGHI CON RISTORANTE	100%
11 - UFFICI, AGENZIE	55%
13 - NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	100%
15 - NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIE, TENDE E TESSUTI CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARI	55%
17 - ATT. ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	100%
18 - ATT. ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	55%
19 - CARROZZERIE, AUTOFFICINE, ELETTRAUTO	55%
21 - ATT. ARTIGIANALI DI PRODUZIONE DI BENI SPECIFICI	55%
22 - RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	100%
23 - MENSE, BIRRERIE, HAMBURGERIE	100%
24 - BAR, CAFFE', PASTICCERIE	100%
27 - FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO esclusi ORTOFRUTTA, PESCHERIE,	100%

Visto il Piano Economico Finanziario allegato alla presente, dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2021 di € 793.909,63, così ripartiti:

COSTI FISSI € 227.465,56

COSTI VARIABILI € 566.444,07

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020, “... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...”;

Rilevato che:

- il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2021 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2020 è conforme ai limiti di cui all'art. 3 MTR;
- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è così stabilita:
76 % a carico delle utenze domestiche;
24 % a carico delle utenze non domestiche;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 25/08/2020, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2020;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

- ai sensi dell'art. 1, comma 652 della Legge n. 147/2013, il valore minimo e massimo dei range dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd), può essere modificato fino al 50%, nelle more di un aggiornamento dei coefficienti indicati dal D.P.R. n. 158/99;
- ai sensi dell'art. 57 bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 252 del 26 ottobre 2019), coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, terzo periodo, le parole: « per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 »;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno **2021**, di cui all'**Allegato B)** relativa alle utenze domestiche e non domestiche.

Considerato che, richiamata la vigente Deliberazione n. 443/2019 di ARERA,

- ai sensi dell'art. 4.2 il totale delle entrate tariffarie per l'anno **2021** non eccede quello relativo all'anno **2020**, più del limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui all'art. 4.3 MTR, in quanto la variazione **2021/2020** è pari a 1,006298506, mentre il limite massimo di variazione annuale è pari a 1,6;
- ai sensi dell'art. 4.5 "*...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...*";

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "*... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "*... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...*".
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 a mente del quale "*... Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile ...*";

Visto il parere tecnico del Responsabile del I Settore "Affari generali ed Entrate";

Visto il parere tecnico del Responsabile del IV Settore "Gestione del Territorio";

Visto il parere contabile del Responsabile del III Settore "Economico-Finanziario";

Visto il parere del revisore dei conti reso in quanto Delibera di approvazione delle tariffe con potere regolamentare ed acquisito agli atti dell'ente in data 25/06/2021 prot. 11486;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE CHE IL CONSIGLIO DELIBERI

- a) **di validare per l'anno 2021**, il Piano Economico Finanziario, con i relativi allegati (**All. A**), conservato agli atti dell'ufficio e facente parte integrante e sostanziale della presente;
- b) **di approvare** le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allega al presente provvedimento sotto la lettera B) quale parte integrante e sostanziale, comprensivo dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati;
- c) **di stabilire** ai sensi dell'art. 28 comma 4 del Regolamento TARI la scadenza delle rate entro cui effettuare il pagamento degli importi dovuti a titolo di TARI Anno 2021:
- I RATA - 30 Settembre 2021
 - II RATA - 08 Novembre 2021
 - III RATA - 13 Dicembre 2021
 - UNICA SOLUZIONE - 13 Dicembre 2021
- d) **di quantificare** in € 793.909,63 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub 1) del deliberato;
- e) **di stabilire**, oltre a quelle previste dal regolamento Comunale, esclusivamente per l'anno 2021, le seguenti agevolazioni:

Destinazione Uso/Categoria	Riduzione parte fissa e variabile
01 - MUSEI, ASSOCIAZIONI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, LUOGHI DI CULTO	100%
02 - CINEMA, TEATRI	100%
03 - AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA	55%
04 - CAMPEGGI, IMPIANTI SPORTIVI esclusi DISTRIBUTORI DI CARBURANTI	100%
06 - ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	55%
07 - ALBERGHI CON RISTORANTE	100%
11 - UFFICI, AGENZIE	55%
13 - NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	100%
15 - NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIE, TENDE E TESSUTI CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARI	55%
17 - ATT. ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	100%
18 - ATT. ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	55%
19 - CARROZZERIE, AUTOFFICINE, ELETTRAUTO	55%
21 - ATT. ARTIGIANALI DI PRODUZIONE DI BENI SPECIFICI	55%
22 - RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	100%
23 - MENSE, BIRRERIE, HAMBURGERIE	100%
24 - BAR, CAFFE', PASTICCERIE	100%
27 - FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO esclusi ORTOFRUTTA, PESCHERIE,	100%

- f) **di dare atto** che l'importo derivante dalle riduzioni di cui alla lettera e) sarà finanziato dalla sommatoria dell'importo residuo fondo funzioni fondamentali 2020 pari ad € 53.883,00 e

dalle assegnazioni 2021, di cui all'art. 6 del Dl 73/2021, pari ad € 28.467,00, per un totale di € 82.350,00;

- g) **di dare atto** che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
- h) **di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- i) **di trasmettere** il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini dell'approvazione a norma ai sensi dell'art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019, dando atto che a norma dell'art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 "... Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione ...";
- j) **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

IL SINDACO
F.to DOTT. NICOLA BELCASTRO

TARIFFE RIFIUTI ANNO 2021

UTENZE DOMESTICHE

<i>Cat.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Ka</i>	<i>Kb</i>	<i>Tariffa €/Mq Parte Fissa</i>	<i>Tariffa € Parte Variabile</i>
1	Utenza domestica di n. 1 componente	0,81	0,80	0,365762	56,646512
2	Utenza domestica di n. 2 componenti	0,94	1,60	0,424465	113,293024
3	Utenza domestica di n. 3 componenti	1,02	2,00	0,460589	141,616280
4	Utenza domestica di n. 4 componenti	1,09	2,60	0,492128	184,101164
5	Utenza domestica di n. 5 componenti	1,10	3,20	0,496714	226,586048
6	Utenza domestica di n. 6 o più componenti	1,06	3,70	0,478651	261,990118

UTENZE NON DOMESTICHE

<i>Cat.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Kc</i>	<i>Kd</i>	<i>Tariffa €/Mq Parte Fissa</i>	<i>Tariffa €/Mq Parte Variabile</i>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,54	4,75	0,483026	1,206343
2	Cinematografi e teatri	0,40	3,51	0,357797	0,891424
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,40	3,55	0,357797	0,901583
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,69	6,04	0,617200	1,533961
5	Stabilimenti balneari	0,47	4,15	0,420412	1,053963
6	Esposizioni, autosaloni	0,46	4,04	0,411467	1,026027
7	Alberghi con ristorante	0,51	4,46	0,456191	1,132693
8	Alberghi senza ristorante	0,43	3,75	0,384632	0,952376
9	Case di cura e riposo	1,64	14,43	1,466969	3,664744
10	Ospedali	1,15	10,08	1,028667	2,559987
11	Uffici, agenzie	1,04	9,01	0,930273	2,288243
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,64	5,57	0,572476	1,414596
13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,99	8,70	0,885548	2,209513
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,26	11,05	1,127061	2,806335
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,74	6,45	0,661925	1,638087
16	Banchi di mercato durevoli	1,43	12,57	1,279125	3,192365
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,35	11,83	1,207566	3,004430
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,91	7,96	0,813989	2,021577
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,91	8,02	0,813989	2,036815
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,65	5,58	0,581420	1,417136
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,45	4,00	0,402522	1,015868
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	1,70	14,97	1,520638	3,801886
23	Mense, birrerie, amburgherie	1,28	11,20	1,144951	2,844430
24	Bar, caffè, pasticceria	1,28	11,25	1,144951	2,857129
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,56	13,70	1,395409	3,479348
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,01	17,66	1,797931	4,485057
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2,21	19,47	1,976830	4,944737
28	Ipermercati di generi misti	2,19	19,26	1,958940	4,891404
29	Banchi di mercato generi alimentari	5,80	51,03	5,188059	12,959936
30	Discoteche, night club	1,34	11,08	1,198621	2,813954



COMUNE DI COTRONEI
(Provincia di Crotone)

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: VALIDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI DA APPLICARE NEL COMUNE DI COTRONEI PER L'ANNO 2021

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ai sensi dell'articolo 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto il sottoscritto esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE

Data 22.06.2021

Il Responsabile F.to Dott. Antonio Scavelli

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ai sensi dell'articolo 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto il sottoscritto esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE

Data 22.06.2021

Il Responsabile F.to Ing. Gaetano Scavelli

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime, sul presente atto, il seguente parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000:

FAVOREVOLE

Data 22.06.2021

Il Responsabile F.to Dott.ssa Stella Belcastro